

REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1984

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 855/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, relativo al calcolo e allo smantellamento degli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1004/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,considerando che, all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/84⁽⁵⁾, per il periodo che va fino al 31 luglio 1984, e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1984;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 855/84, al tasso centrale è stato applicato, a partire dalla campagna 1984/1985 nella politica agraria comune, il coefficiente di 1,033651; che questo tasso centrale corretto determina una modifica della relazione esistente tra il prezzo comunitario e quello del mercato mondiale; che è pertanto opportuno tenerne conto applicando ai prezzi del mercato mondiale un fattore di correzione di 0,967445 utilizzato per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite;

considerando che il prelievo applicabile alle uova in guscio si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza tra i prezzi nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite

applicabili nel settore delle uova⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/77⁽⁷⁾;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il prezzo della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 del medesimo regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale da foraggio sul mercato mondiale sia uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 5 mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° febbraio al 30 giugno 1984;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7% della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che il prelievo applicabile alle uova da cova deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il prelievo applicabile alle uova in guscio; che, tuttavia, la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione deve essere quella fissata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2773/75; che il secondo elemento deve essere uguale al 7% della media dei prezzi limite applicabili alle uova da cova;

considerando che il prelievo applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 deve essere derivato dal prelievo delle uova in guscio in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1775/74⁽⁹⁾;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che i prezzi limite sono stati fissati da

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 13. 4. 1984, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 104 del 17. 4. 1984, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 64.⁽⁷⁾ GU n. L 271 del 22. 10. 1977, pag. 6.⁽⁸⁾ GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.⁽⁹⁾ GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 14.

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/84 per il periodo che va fino al 31 luglio 1984 e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1984;

considerando che il prezzo limite per le uova in guscio si compone di due importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo di tale quantità di cereali deve essere stabilito in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il suddetto articolo 4 dispone che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per un periodo di 5 mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° febbraio al 30 giugno 1984;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75;

considerando che il prezzo limite per le uova da cova deve essere calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite delle uova in guscio; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2773/75; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 devono essere derivati dal prezzo limite delle uova in guscio tenendo conto del minor valore della materia di base, dei coefficienti fissati per i prodotti stessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, di

detto regolamento e di un importo forfettario fissato nell'allegato del regolamento n. 164/67/CEE;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti interi, occorre tener conto innanzitutto dell'assenza di alcune spese di commercializzazione specifiche delle uova in guscio e poi di una percentuale corrispondente al minor prezzo ricavato generalmente dalle uova destinate alla sgusciatura; che queste spese di commercializzazione da dedurre dal prezzo limite delle uova in guscio possono essere valutate a 0,0967 ECU per chilogrammo; che la percentuale da dedurre da questo prezzo limite già ridotto può essere valutata al 20 %;

considerando che, per quanto riguarda il minor valore da prendere in considerazione per il calcolo dei prezzi limite per i prodotti separati, occorre tener conto delle stesse spese di commercializzazione previste per i prodotti interi; che, tuttavia, occorre tener conto di una percentuale inferiore a quella prevista per i prodotti interi poiché la preparazione di questi prodotti richiede l'impiego di uova fresche; che questa percentuale può essere valutata al 7 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite	Prelievi
1	2	3	4
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : A. Uova in guscio, fresche o conservate : I. Uova di volatili da cortile : a) Uova da cova (a): 1. di tacchini o di oche 2. altre b) altre B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : 1. essiccate 2. altre b) Giallo d'uova : 1. liquido 2. congelato 3. essiccato	ECU/100 unità	ECU/100 unità
		45,82	7,10
		12,39	2,48
		ECU/100 kg	ECU/100 kg
		103,31	24,11
		412,34	108,98
108,66	27,97		
		221,18	49,18
		235,80	52,56
		492,21	112,83

(a) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.